



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 14/19

Dec. n. 14/19

Il giorno 4 giugno 2019, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal conduttore BOLOGNA Marco - nato a Palermo il 14.10.1996, tesserato e licenziato con il M.C. "SICILIA RACING MOTORSPORT" con tessera n° 19052333 e licenza Fuoristrada n° G05982 - in data 7.5.2019 a mezzo raccomandata A/R, successivamente pervenuto, in ordine alla validità del 2° cross test del Campionato Italiano Enduro Under 23, relativo alla gara svoltasi il 5.5.2019 a Castelraimondo (MC).

In particolare, il reclamante ha dedotto, testualmente, che il predetto 2° cross test era "*impraticabile dalle abbondanti piogge e si presentava in gran parte con fettucce tagliate e paletti abbattuti*"; per questo, a suo dire, erano state inflitte circa 90 penalità, mentre erano stati ritenuti validi "*alcuni tempi*". Sempre secondo l'assunto del reclamante, nella classifica assoluta della prova si erano piazzati nelle prime posizioni piloti "*con numeri alti e con ranking molto alto*", come un "*3° assoluto 50 cc a pochi secondi dalla vittoria assoluta*". Ha concluso,

quindi, per l'anomalia della prova, che avrebbe compromesso *“la classifica di giornata e l'intero campionato”*.

Il G.S.N., letto il reclamo predetto ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il reclamo, nei termini prospettati dal pilota Marco Bologna è infondato e, quindi, non può essere accolto, per le ragioni che appresso si spiegheranno.

Invero, le motivazioni su cui il pilota predetto ha basato il proprio reclamo, così come formulate, appaiono – innanzitutto – estremamente generiche e, come tali, non consentono a questo Giudice di comprendere gli elementi da cui desumere le “anomalie” denunciate in questa sede.

In ogni caso, dall'esame della documentazione acquisita agli atti di ufficio, tra cui i rapporti del Commissario di Gara Delegato e del Direttore di Gara, relativi alla manifestazione sportiva innanzi citata, dotati di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., non si ricavano elementi tali da indurre il Giudice adito a dubitare della validità della 2^a prova cross test, relativa alla gara cod. manifestazione NAZEN017 di Castelraimondo del 5.5.2019, seppure effettuata in condizioni atmosferiche avverse (come riportato nel rapporto del D.d.G. preposto), atteso, tra l'altro, che il reclamante medesimo nulla ha prodotto a sostegno delle proprie doglianze.


P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,
- **RIGETTA** il reclamo.

Depositata il 4 giugno 2019

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Bologna Marco;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Procuratore Federale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.